

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 gennaio 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario
Francesco ALBO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e le successive modificazioni, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza

del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Carole (VE) prot. n. 1559/P in data 15 gennaio 2009, qui pervenuta in data 22 gennaio 2009 al protocollo n. 286/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per il Veneto n. 7/2009/PAR del 27.1.2009 di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITA la relazione del magistrato istruttore, Presidente Bruno PROTA;

#### FATTO

Con nota n. 1559/P in data 15 gennaio 2009, il Sindaco del Comune di Caorle (VE) ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni in cui si stabilisce che "Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche."

Si chiede quindi se ai Consiglieri di un Comune non Capoluogo di Provincia, oltre al gettone per partecipazione alle sedute consiliari, debba essere ancora corrisposto il gettone per la partecipazione a quelle commissioni consiliari che risultino strettamente connesse allo svolgimento dell'attività del Consiglio

## DIRITTO

Il quesito appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale, che sotto quello oggettivo per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica e in particolare al costo della politica che ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore nelle leggi finanziarie o in leggi collegate.

Nel merito, va premesso che la materia delle "indennità" è disciplinata dall'art. 82, comma 2 del TUEL, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 244/2007, per il quale i consiglieri comunali (provinciali, circoscrizionali dei capoluoghi di provincia e delle comunità montane) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati nello stesso capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Pertanto, ai consiglieri comunali compete un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni che di tale organo costituiscono articolazioni, quali quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 38 del TUEL.

Il successivo art. 83, sotto il titolo "divieto di cumulo", stabilisce che (tra l'altro) i consiglieri non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

Tale disposizione, lungi dal porsi in contrasto con il precedente

art. 82, si riferisce alle diverse ipotesi in cui il consigliere comunale venga chiamato a far parte di organi o commissioni diverse da quelle indicate nel citato art.82: è in tal caso, infatti, che può effettivamente porsi il problema del cumulo di compensi e viene statuito che per questo ulteriore incarico non spetti alcun compenso aggiuntivo, salvo quanto eventualmente spettante a titolo di indennità di missione.

Affinché operi il divieto di cumulo il legislatore, peraltro, ha posto la condizione che si tratti di partecipazioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche e cioè che l'attività che il consigliere è chiamato a svolgere, pur non essendo quella esercitata istituzionalmente quale consigliere comunale, trovi in questa qualità la ragione del suo conferimento.

In altri termini, la partecipazione all' "altra" commissione deve trovare il proprio presupposto nell'essere, il soggetto nominato, consigliere comunale (una sorta di riserva per la carica rivestita) e non essere, all'opposto, svincolata da tale qualità e fondata invece su requisiti soggettivi e personali non connessi all'esercizio delle funzioni di consigliere.

In conclusione, con l'art. 83 riformato si sono volute estendere ai fini retributivi – disponendo un unico e onnicomprensivo compenso – le funzioni di consigliere ampliandone il contenuto fino a ricomprendervi, oltre ai compiti strettamente istituzionali, anche quelli che rappresentano una ulteriore manifestazione ed estrinsecazione della funzione principale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio parere nei suindicati termini.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2009.

Il Presidente Estensore

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 30 gennaio 2009

Il Direttore Amministrativo

D.ssa Raffaella BRANDOLESE